



PERCORSO INPS

LEZIONE 9

Videolezione 9.1I contratti della PA

introduzione

Benvenuti.

In questo video, tratteremo del potere negoziale e dei contratti della PA, dedicando particolare attenzione alla materia degli appalti pubblici.

Il potere negoziale della PA

Nel perseguimento di un interesse pubblico, l'Amministrazione può far ricorso anche a forme negoziali di natura privatistica.

Diversamente da quel che avviene quando la PA agisce con i tradizionali strumenti di tipo pubblicistico, in ambito negoziale l'Amministrazione opera su un piano paritetico rispetto al soggetto privato.

Il riconoscimento generale dell'autonomia negoziale della PA trova oggi il proprio fondamento normativo nell'art. 1, co. 1 bis, L. 241/1990 (aggiunto dalla L. 15/2005).

Tale norma prevede che "la Pubblica Amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente". In altri termini, il negozio giuridico di diritto privato diventa uno degli strumenti con cui si possono raggiungere gli interessi pubblici e si pone quale valida alternativa al provvedimento unilaterale.

Il limite principale – che vale a distinguere il potere negoziale della PA dalla generale capacità riconosciuta ai soggetti privati – è quello di carattere funzionale. È preclusa, in sostanza, la conclusione di negozi incompatibili con lo specifico scopo pubblico perseguito dall'Amministrazione stipulante.

In parole povere, la PA è sempre e comunque tenuta ad indirizzare e conformare la propria attività alla realizzazione dell'interesse pubblico affidato alle sue cure.

Contratti della PA

L'attività di diritto privato delle Amministrazioni Pubbliche si sostanzia nella stipula di contratti, termine al quale sono riconducibili fenomeni diversificati.

Nell'ambito dei contratti della Pubblica Amministrazione è, infatti, possibile distinguere tra:

- contratti di diritto comune
- contratti di diritto speciale
- e contratti ad oggetto pubblico

Vediamo ciascuno di questi contratti in dettaglio...

Contratti della PA: Diritto comune

Cominciamo, dunque, dai Contratti di diritto comune.

Questi non presentano nessuna differenza rispetto ad un ordinario contratto stipulato da qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento giuridico e normalmente disciplinato dal codice civile. Si tratta dell'ipotesi "pura" dell'attività contrattuale della PA.

In questo caso l'Amministrazione:

- si pone su di un piano di assoluta parità rispetto alla controparte privata
- ed è impossibilitata ad esercitare qualunque potere autoritativo

Le regole che disciplinano il rapporto sono quelle dettate dalla disciplina civilistica e non sono consentite deroghe. L'esempio più comune è quello del contratto di locazione.

Contratti della PA: Diritto speciale

Per quanto riguarda poi i Contratti di diritto speciale, questi presentano aspetti derogatori rispetto alla disciplina ordinaria della tipologia contrattuale alla quale appartengono, con una differenziazione legata al fatto che uno dei due contraenti è appunto un'Amministrazione Pubblica.

In questo caso:

- i contraenti non sono posti su un piano di perfetta parità
- e la disciplina è dettata, oltre che dalle norme civilistiche, anche da disposizioni pubblicistiche

Il settore di maggiore rilevanza in questo ambito è indubbiamente quello dei contratti di appalti pubblici, che trova una propria disciplina derogatoria rispetto alle norme del codice civile nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).

Contratti della PA: Ad oggetto pubblico

Infine, i Contratti ad oggetto pubblico (o contratti di diritto pubblico), che sotto il profilo giuridico si caratterizzano per la stretta correlazione tra un provvedimento amministrativo e il contratto stipulato.

In questo caso:

- il contratto è generalmente una diretta emanazione del provvedimento che lo precede
- e l'Amministrazione è un soggetto contrattuale necessario, poiché il bene oggetto del negozio può essere oggetto di disposizione solo da parte della PA e non di altri

Contratti attivi e passivi

Un'ulteriore distinzione che è possibile operare è quella tra:

- contratti passivi, che comportano una spesa, vale a dire un'erogazione di somme di denaro necessarie per acquisire beni e servizi essenziali per l'attività dell'amministrazione (ad es. gli appalti di forniture, servizi o lavori). In questo caso, la disciplina attuale è posta principalmente dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), che rinvia al codice civile per i profili non regolati.

- e contratti attivi, che comportano un'entrata a favore dello Stato (ad es. locazione o vendita di un immobile pubblico). Tali contratti trovano la loro disciplina, oltre che in leggi speciali, nelle norme di contabilità pubblica, prevalentemente derogatoria rispetto al diritto comune

Nell'ampia ed eterogenea categoria dei contratti pubblici, gli appalti pubblici si qualificano come i principali contratti passivi che l'Amministrazione può concludere. Vale la pena di annotare che lo stesso Codice contiene anche la disciplina di un tipico contratto attivo, ossia l'appalto di sponsorizzazione (art. 19).

Le fonti della contrattualistica pubblica

Come abbiamo potuto comprendere da quanto fin qui detto, il sistema delle fonti che regola l'attività contrattuale dell'Amministrazione si presenta alquanto complesso.

È utile, dunque, una breve schematizzazione delle fonti che ci interessano e cioè:

- le norme di diritto comune, in particolare gli articoli 1321 e seguenti nonché gli articoli 1470 e seguenti del codice civile
- le norme di diritto pubblico e, in particolare, il R.D. 2440/1923, recante la legge di contabilità di Stato, il R.D. 827/1924, recante il regolamento attuativo della legge di contabilità e la L. 241/1990, sul procedimento amministrativo
- la normativa europea (principi dei trattati, sentenze della Corte di giustizia, direttive dell'Unione) e le disposizioni speciali di cui al già ricordato Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016, che ha sostituito il precedente Codice di cui al D.Lgs. 163/2006 e il relativo Regolamento, D.P.R. 107/2010

Il codice degli appalti pubblici – D.Lgs. 50/2016

Vediamo, dunque, più da vicino la genesi e il contenuto del testo normativo più importante in materia di contratti della PA, cioè il Codice degli appalti pubblici.

Nel febbraio 2014, l'Unione europea ha approvato tre direttive relative ad appalti pubblici e servizi, in sostituzione delle direttive 2004/18 e 2004/17.

I provvedimenti erano i seguenti:

- la direttiva 2014/24/CE del 26 febbraio 2014 (cosiddetta direttiva Appalti)
- la direttiva 2014/25/CE del 26 febbraio 2014 (cosiddetta direttiva Utilities) sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
- la direttiva 2014/23/CE del 26 febbraio 2014 (cosiddetta direttiva Concessioni)
- Le tre direttive sono entrate in vigore il 18 aprile 2014 e da quella data ha preso avvio per il legislatore nazionale la complessa attività di recepimento.

In Italia la legge che ha conferito al Governo la delega a recepire tali provvedimenti, dettando i principi e i criteri direttivi, è stata la L. 28 gennaio 2016, n. 11. Nell'arco di pochi mesi l'Esecutivo ha approvato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici.

Il Codice è stato successivamente oggetto di modifiche ed integrazioni ad opera del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. decreto correttivo), entrato in vigore il 20 maggio 2017, che ha inteso perfezionarne l'impianto normativo e migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza.

Quest'ultimo provvedimento ha anche modificato la rubrica del provvedimento, che ora ha assunto la denominazione di Codice dei contratti pubblici.

Il Codice è stato oggetto di rilevanti modifiche anche ad opera del D.L. 32/2019, convertito in L. 55/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri).

La distinzione tra appalto e concessione

Come abbiamo detto, il Codice del 2016 disciplina sia gli appalti pubblici, che i contratti di concessione. Vediamo quindi la differenza tra i due istituti.

- Il Codice definisce gli appalti pubblici come “i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”
- Il Codice definisce, invece, la concessione di lavori come “un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione (...) e l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere” (si pensi all'accordo per la costruzione e la successiva gestione di una piscina comunale). Simile e speculare è la definizione fornita dal Codice per la concessione di servizi.

Pertanto, la concessione si differenzia dall'appalto perché nel primo caso il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o il servizio o in tale diritto accompagnato da un prezzo. In pratica, il concessionario assume il cosiddetto rischio di gestione, non essendo remunerato direttamente dall'Amministrazione committente, ma dall'utenza, che corrisponde, in un regime normalmente tariffario, i canoni richiesti per usufruire del servizio fornito dal gestore.

L'evidenza pubblica negli appalti

Nella materia degli appalti pubblici vige il principio – di matrice europea – dell'evidenza pubblica: i contratti di appalto devono essere affidati secondo procedure concorsuali e trasparenti, che garantiscano la massima concorrenza e la par condicio tra gli operatori del mercato.

Prima di esaminare nel dettaglio le procedure di evidenza pubblica, sono però necessarie alcune precisazioni terminologiche.

L'art. 3 del Codice definisce i soggetti che stipulano il contratto e sono:

- l'operatore economico, che è il soggetto che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Può trattarsi di una persona fisica o giuridica, un Ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o Enti (compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese) oppure un Ente senza personalità giuridica (ivi compreso il GEIE, Gruppo Europeo di Interesse Economico)
- l'Amministrazione aggiudicatrice, ossia il soggetto pubblico che richiede la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Tale nozione include le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli altri Enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni, unioni, consorzi (comunque denominati) da essi costituiti. Insieme ad

altri soggetti, talvolta anche privati nell'ipotesi in cui siano assegnatari di fondi pubblici. Tutti questi soggetti assumono anche la denominazione di stazioni appaltanti.

Le fasi dell'evidenza pubblica

Dopo i passaggi iniziali della programmazione e del dibattito pubblico, le diverse fasi dell'evidenza pubblica prevedono i seguenti step:

- 1) la deliberazione o determinazione a contrarre, cioè l'atto con il quale l'Amministrazione individua gli elementi essenziali del contratto che si andrà a stipulare e le modalità di scelta del contraente.
- 2) la scelta del contraente, con una decisione che non è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione, ma deve seguire – come vedremo - le precise indicazioni contenute nel Codice.
- 3) l'aggiudicazione.
- 4) la stipula del contratto, attività conclusive con le quali si perfeziona l'accordo e si procede alla sua esecuzione.

Approfondiamo ognuna delle singole fasi che compongono la procedura di gara, come tracciate dall'art. 32 del Codice.

La determinazione a contrarre e la disciplina di gara

La procedura di affidamento di un appalto pubblico prende avvio con l'approvazione della c.d. deliberazione o determinazione a contrarre.

Si tratta di un atto con il quale le stazioni appaltanti individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Alla determina a contrarre si accompagna la c.d. disciplina di gara o *lex specialis*, che generalmente è formata:

- dal bando di gara, che deve essere pubblicato per indire la procedura (art. 71 del Codice)
- dal disciplinare di gara
- dal capitolato

Il capitolato d'oneri si distingue in:

- capitolato generale, che contiene le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o contratto e le forme da seguirsi per le gare (art. 45, R.D. 23-5-1924, n. 827)
- capitolato speciale, che riguarda le condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto

L'art. 32 del Codice prevede inoltre che:

- ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta

- l'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione
- la stazione appaltante può comunque chiedere agli offerenti il differimento di detto termine

La scelta del contraente e le procedure di gara

Il Codice dei contratti pubblici prevede diversi sistemi per l'espletamento di una gara pubblica. Si tratta delle cosiddette procedure per la scelta del contraente e si distinguono in:

- procedura aperta, contemplata dall'art. 60 del Codice, che prevede la possibilità per qualsiasi operatore economico interessato di presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.
- procedura ristretta, disciplinata dall'art. 61 del Codice, che prevede la possibilità per qualsiasi operatore economico di chiedere di partecipare, ma possono presentare un'offerta soltanto quelli invitati dalle stazioni appaltanti all'esito di un subprocedimento di prequalifica.
- procedura competitiva con negoziazione, disciplinata dall'art. 62 del Codice, che inizialmente presenta le caratteristiche di una procedura aperta (chiunque può presentare una richiesta di partecipazione) per poi confluire in una procedura negoziata e la negoziazione prosegue con gli operatori invitati.
- la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, disciplinata dall'art. 63 del Codice, attribuisce all'Amministrazione una maggiore discrezionalità nella scelta del contraente, in quanto il procedimento prevede solo una fase di negoziazione diretta tra Amministrazione e contraente. Per l'alto livello di discrezionalità, che potrebbe sconfinare nell'arbitrarietà, il Codice limita l'utilizzo di tale procedura ad ipotesi ben definite, prevedendo un numero minimo di operatori da invitare.
- dialogo competitivo, disciplinato dall'art. 64 del Codice, che consiste in una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni capaci di soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte.
- partenariato per l'innovazione, strumento previsto dall'art. 65 del Codice, che consente alle Amministrazioni di sviluppare in prima persona, ma in collaborazione con partner esterni, prodotti innovativi non acquisibili sul mercato.
- accordo quadro, disciplinato dall'art. 54 del Codice, che può essere concluso fra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo di tempo, in particolare per quanto riguarda i prezzi, e, se del caso, le quantità previste.
- sistemi dinamici di acquisizione, contemplati dall'art. 55 del Codice, che prevede procedure di scelta del contraente che devono essere gestite interamente attraverso strumenti telematici di negoziazione, utilizzate prevalentemente per gli acquisti di uso corrente.

La scelta sulla procedura da adottare e l'oggetto del contratto non è rimessa all'incondizionata discrezionalità dell'Amministrazione, in base a quanto previsto dall'art. 59, co. 1, D.Lgs. 50/2016.

La regola generale, quindi, è costituita dal ricorso alle procedure aperte o ristrette, mentre le altre hanno carattere eccezionale.

I contratti sottosoglia

Un cenno a parte sicuramente meritano i cosiddetti contratti sottosoglia, regolati dall'art. 36 del Codice.

I contratti sottosoglia sono contratti pubblici il cui valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle soglie di cui all'art. 35.

Per tali contratti sono previste eccezioni e semplificazioni all'applicazione delle regole generali, al fine di coniugare esigenze di correttezza e trasparenza con strumenti di contrattazione rapidi e flessibili.

I criteri di aggiudicazione della gara

La scelta del contraente avviene attraverso l'utilizzo di due criteri alternativi, previsti dal Codice:

- criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata nel miglior rapporto qualità/prezzo
- criterio del minor prezzo

Vediamo entrambi...

I criteri di aggiudicazione della gara: Offerta economicamente più vantaggiosa

La disciplina generale sulla scelta di applicazione dell'uno o dell'altro criterio è dettata dall'art. 95 del Codice, che accorda una generale preferenza al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tale norma prevede che debbano essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera.
- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.
- i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

I documenti di gara devono stabilire i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

I criteri di aggiudicazione della gara: Minor prezzo

Il criterio del minor prezzo, invece, è utilizzato:

- fermo restando quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo
- per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera
- per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'art. 35 solo se caratterizzati da

elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo

A conferma della preferenza accordata al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Codice prevede che le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione al minor prezzo ne debbano dare adeguata motivazione.

Le fasi di valutazione delle offerte

Le fasi della procedura che seguono la presentazione delle offerte da parte degli operatori variano a seconda della procedura e del criterio di selezione prescelti dalla stazione appaltante.

Tuttavia, in linea generale, si può distinguere:

- una prima fase dedicata all'ammissione dei concorrenti e esame della documentazione amministrativa in seduta pubblica e successive sedute riservate.
- una fase eventuale di richiesta di chiarimenti e integrazioni ai concorrenti per mezzo del cosiddetto soccorso istruttorio, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice
- una fase dedicata all'esame delle offerte:
 - eventuale apertura della busta tecnica
 - e della busta economica in seduta pubblica
- eventuale fase di verifica dell'anomalia dell'offerta

L'aggiudicazione dell'appalto

La fase di scelta del contraente si conclude con l'aggiudicazione, atto finale con il quale, sulla base delle risultanze di gara, è proclamato il vincitore, ovvero il miglior offerente.

La proposta di aggiudicazione è successivamente soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle Amministrazioni aggiudicatrici.

È poi espressamente sancito dall'art. 32, co. 6 del Codice che l'aggiudicazione non equivale all'accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione diviene efficace soltanto dopo l'esito positivo della verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti prescritti negli atti di gara e dichiarati in sede di domanda di qualificazione ovvero in sede di offerta.

La stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, oppure nei casi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

L'esecuzione del contratto

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che nei casi di urgenza, in cui la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata (art. 32, co. 13 del Codice).

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi:

- di eventi oggettivamente imprevedibili.

- per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose
- per l'igiene e la salute pubblica.
- per la tutela del patrimonio storico, artistico, culturale.
- e nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti europei.

All'art. 101 il Codice stabilisce espressamente che il responsabile unico del procedimento (RUP), nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori. L'art. 102 precisa che è tenuto a controllare l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione.

Il contenzioso

Il contenzioso nel settore degli appalti pubblici è particolarmente copioso.

Uno degli obiettivi del Codice del 2016 è stato quello di rafforzare tutti quegli strumenti che consentono di risolvere in via informale eventuali contrasti e consentire una veloce ripresa delle attività, quali:

- gli strumenti deflattivi
- e il contenzioso giudiziale

Approfondiamo anche questi aspetti...

Strumenti deflattivi

In particolare, la Parte IV del Codice (Titolo I, Capo II) disciplina specificamente gli strumenti stragiudiziali di composizione delle liti in materia di contratti pubblici. Essi sono:

- l'accordo bonario con il quale le parti raggiungono un accordo per definire contenziosi insorti soprattutto con riferimento a variazioni nei costi sostenuti.
- la transazione, ossia il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che possa insorgere. Nel settore degli appalti è un rimedio caratterizzato dalla residualità (art. 208 del Codice)
- l'arbitrato, che può essere esperito nelle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario.
- il Collegio consultivo tecnico, che può essere costituito con accordo tra le parti prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre 90 giorni da tale data, ed ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
- l'intervento precontenzioso dell'ANAC, previsto dall'art. 211 del Codice che attribuisce all'Autorità anticorruzione la possibilità di pronunciarsi, in sede consultiva, su questioni che possano insorgere nello svolgimento delle procedure di gara. Il parere dell'ANAC è vincolante in quanto obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito e può essere impugnato davanti al TAR.

Contenzioso giudiziale

Infine, c'è il contenzioso giudiziale.

L'art. 133, co. 1, lett. e), D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su tutte le controversie, incluse quelle risarcitorie, relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, sia sopra che sotto la soglia europea, sia nei settori ordinari che in quelli speciali, quale che sia la tipologia contrattuale utilizzata (appalto o concessione).

Davanti al giudice amministrativo si applica il rito speciale di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a.

Per tutte le controversie relative alla fase di esecuzione dell'appalto (quelle conseguenti alla stipula) opera, invece, la giurisdizione del giudice ordinario che comprende la cognizione delle controversie inerenti ai diritti e agli obblighi scaturenti dal contratto di appalto.

Rientrano, ad esempio, nella giurisdizione del giudice ordinario:

- le controversie relative ai pagamenti delle prestazioni oggetto del contratto, comprese quelle sulle cosiddette riserve iscritte dall'appaltatore
- le controversie inerenti la risoluzione del contratto

Conclusioni

Siamo giunti alla fine.

In questa lezione, abbiamo dunque analizzato i contratti della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione ai contratti di appalto regolati dal Codice di cui al D.Lgs. 50/2016.

Grazie per l'attenzione!